

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS

Spigas S.r.l., con sede legale a Milano, piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01159920113, in persona del legale rappresentante ing. Aldo Sammartano (qui di seguito denominata "**Venditore**");

e

_____ , con sede legale a _____ , Codice Fiscale e Partita IVA _____ , in persona del legale rappresentante _____ che, ai sensi del Regolamento P-GAS e del presente Contratto, ha inviato la richiesta di abilitazione all'accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Prodotto Gas Year "y/y+1" pubblicato su P-GAS e ha ricevuto dal Venditore l'abilitazione richiesta (qui di seguito denominato "**Acquirente**");

il Venditore e l'Acquirente sono qui di seguito denominati singolarmente "Parte" o collettivamente "Parti".

Premesso che:

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7. convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40. all'articolo 11, comma 2. prevede che a decorrere dal 13 luglio 2007 *"le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato (...), di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati."*;
- in attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 19 marzo 2008 recante le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote di gas naturale importato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici SpA la gestione economica del mercato del gas naturale;
- con decreto 18 marzo 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11. comma 2, del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30. comma 6, della legge n. 99/09 stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 10 maggio 2010, le quote del gas naturale importato sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal Gestore dei Mercati Energetici SpA ("GME");
- in ottemperanza allo stesso decreto 18 marzo 2010 il GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS che stabilisce le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS;
- con la Delibera ARG/gas 20/11 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010" l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ("AEEG")

ha definito le modalità di offerta presso la Piattaforma delle quote da importazione dell'anno termico 2011/2012 e successivi;

- alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito alla P-GAS e ha presentato offerte nell'ambito della Piattaforma di negoziazione stessa per il prodotto Gas Year “y/y+1”;
- l'Acquirente, soggetto ammesso ad operare su P-GAS ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l'abilitazione al Book di Negoziazione del Venditore per il prodotto Gas Year “y/y+1” accettando le condizioni di somministrazione definite nel presente Contratto;
- il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato l'Acquirente all'accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Prodotto Gas Year “y/y+1”, impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al PSV al Acquirente i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore per il prodotto Gas Year “y/y+1” secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
- l'Acquirente, per mezzo del contratto di adesione alla P-GAS con GME, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore per il prodotto Gas Year “y/y+1” secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
- dal riepilogo delle Transazioni P-GAS, fornito dal GME, risulta che l'Acquirente è assegnatario di Contratti GME per il prodotto Gas Year “y/y+1”, con i dettagli di seguito indicati;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI

Nel Contratto i seguenti termini ed espressioni, quando riportati in maiuscolo, avranno i seguenti significati:

Book di Negoziazione: luogo di P-Gas, accessibile all'Acquirente, in cui il Venditore può pubblicare le offerte di vendita di uno o più Contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione e l'Acquirente può pubblicare le offerte di acquisto di uno o più Contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione

Codice di Rete: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita da Snam Rete Gas;

Condizioni PSV è il documento “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale” pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

Contratto GME si intende l'offerta di vendita o acquisto al Prezzo Contrattuale nel Periodo di Somministrazione specificato delle quantità di Gas corrispondenti al lotto minimo (come definito nella Delibera ARG 58/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) pubblicata in P-GAS.

Contratto PSV: si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).

Correttamente Nominata ha il significato assunto da tale espressione secondo quanto stabilito nell'Articolo 9.2.

Data di Perfezionamento è la data alla quale l'Acquirente riceve, tramite SIGAS, la notifica di essere stato abilitato dal Venditore all'accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Prodotto Gas Year "y/y+1" secondo i termini e le modalità previsti nel presente Contratto e dal GME nel Regolamento P-GAS.

Data Fine Consegne ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 5.

Data Inizio Consegne ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 5.

Evento di Forza Maggiore ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 15.1.

Forza Maggiore ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 15.

Gas indica qualsiasi miscela di idrocarburi e di gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.

Gestore dei Mercati Energetici (GME) è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Giorno Gas ha il significato attribuito a tale espressione nel Contratto PSV.

Manuale PSV: si intende l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

Parte Colpita ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 15.1.

Periodo di Negoziazione: si intende il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui il prodotto Gas Year "y/y+1" può essere negoziato sulla P-GAS.

Periodo di Somministrazione ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 5.

Piattaforma di negoziazione P-GAS (P-GAS) si intende la piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l'offerta di gas naturale.

Prezzo Contrattuale di Riferimento ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 8.

Procedure PSV sono le procedure operative del PSV descritte nelle Condizioni PSV.

Punto di Consegna ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 4.

Punto di Scambio Virtuale (PSV): si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas.

Quantità in Eccesso si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 12.4.

Quantità Giornaliera Allocata (QGA) ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 10.

Quantità Giornaliera Correttamente Nominata (QGCN) ha il significato assunto da tale espressione nell'Articolo 9.2.

Quantità Non Consegnata si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 12.2.

Quantità Non Ritirata si intende la quantità di Gas come definita all'Articolo 12.3.

Rete Nazionale dei Gasdotti: si intende il sistema di trasporto di cui al Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali.

Regolamento P-GAS è il "Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas Naturale (P-GAS)" pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Report delle Transazioni è il riepilogo delle Transazioni tra le Parti a fronte del presente Contratto registrate nel Sistema PSV.

Sistema PSV: si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.

Snam Rete Gas: si intende la società Snam Rete Gas SpA.

Transazione: transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi, come definite da Snam Rete Gas nelle Condizioni PSV.

Transazione P-Gas: transazione eseguita e conclusa per mezzo di P-GAS, relativa al prodotto Gas Year per l'Anno Termico "y/y+1", secondo il Regolamento P-GAS, che ha realizzato la volontà delle Parti di abbinare l'offerta di vendita del Venditore con l'offerta di acquisto dell'Acquirente.

2. OGGETTO

Oggetto del Contratto è la consegna e la vendita di quantità di Gas da parte del Venditore e il conseguente ritiro, acquisto e pagamento da parte del Acquirente, al Punto di Consegna, a seguito di Transazione/i P-GAS per il prodotto Gas Year “y/y+1” e secondo i termini e le condizioni esposte nel Contratto.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il presente Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.

3.2 Il Venditore ha facoltà di recesso dal presente Contratto per quanto riguarda la possibilità di definire future Transazioni P-GAS dando notifica scritta all'Acquirente con tempistica di preavviso almeno uguale a quella minima prevista dal Regolamento P-GAS all'articolo 18. Resta inteso che il presente Contratto continua a valere per le Transazioni P-GAS che sono state eseguite fino allo scioglimento del Contratto derivante dal recesso di cui al presente Articolo 3.2., fermo restando quanto definito all'Articolo 17.

4. PUNTO DI CONSEGNA

4.1 Il Punto di Consegna, al quale le quantità di Gas oggetto del Contratto saranno consegnate dal Venditore e prelevate dall'Acquirente, è il Punto di Scambio Virtuale (PSV).

4.2 Il Gas sarà consegnato all'Acquirente al Punto di Consegna libero da ogni onere e diritto di Terzi.

4.3 La titolarità del Gas consegnato secondo il Contratto e i rischi connessi al Gas saranno trasferiti dal Venditore all'Acquirente alla consegna al Punto di Consegna.

5. PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE

Con "Periodo di Somministrazione" si intende il periodo di tempo che inizia alla Data Inizio Consegne e si conclude alla Data Fine Consegna.

Per il Prodotto Gas Year “y/y+1” è l'anno termico successivo a quello di negoziazione in cui le Transazioni P-GAS sono state abbinare tra Venditore e Acquirente, come definito nel Regolamento P-GAS.

La data d'inizio degli obblighi di consegna del Gas per il Venditore e degli obblighi di prelievo dell'Acquirente al Punto di Consegna è il primo Giorno Gas del Mese di Ottobre dell' anno “y” cui il Prodotto Gas Year “y/y+1” si riferisce. La data di conclusione degli obblighi di consegna del Gas per il Venditore e degli obblighi di prelievo dell'Acquirente al Punto di Consegna è l'ultimo Giorno Gas del Mese di Settembre dell' anno “y+1” cui il Prodotto Gas Year “y/y+1” si riferisce.

6. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI

6.1 Le Parti dichiarano e garantiscono l'una all'altra che esse hanno il potere di sottoscrivere il presente Contratto ed hanno o avranno tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari ad adempiere agli obblighi contrattuali.

6.2 Le Parti dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas qui previsti.

6.3 Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Le Parti convengono altresì che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV) saranno sostenuti dal Acquirente.

6.4 Le Parti si impegnano a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV per tutto il periodo di durata e validità del presente Contratto.

6.5 Le Parti si danno atto che, al fine di ottenere l'abilitazione ad accedere al Book di Negoziazione del Venditore per il Prodotto Gas Year "y/y+1", l'Acquirente, deve inviare al Venditore tramite la P-GAS la relativa richiesta di abilitazione.

Nel caso in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento totale delle fatture relative ad altre transazioni concluse tra le Parti, il Venditore ha facoltà di non abilitare l'Acquirente.

6.6 Il Venditore ha diritto a disabilitare l'Acquirente dal Book di Negoziazione nel caso di recesso dal presente Contratto, oppure nel caso di recesso anche da uno solo degli altri contratti negoziabili secondo il Regolamento P-GAS, oppure in caso di scioglimento secondo quanto stabilito dall'Articolo 17.

6.7 Il Venditore ha il diritto di modificare le condizioni di fornitura delle offerte pubblicate su P-GAS. Qualora il Venditore si avvalga di tale facoltà, in applicazione di quanto previsto all'articolo 18 del Regolamento P-GAS e dando notifica scritta all'Acquirente con un preavviso almeno uguale a quello minimo previsto dal medesimo articolo 18 del Regolamento P-GAS, all'Acquirente sarà revocata l'abilitazione dal Book di Negoziazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento P-GAS.

7. QUANTITÀ'

Per l'Anno Termico riguardante il Prodotto Gas Year "y/y+1", con riferimento a ciascuna Transazione P-GAS conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore ed Acquirente durante il Periodo di Negoziazione del Prodotto Gas Year per l'Anno Termico "y/y+1", la Quantità Totale QT espressa in GJ è confermata dal GME al Venditore ed all'Acquirente secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.

La Quantità Contrattuale Totale (QCT), espressa in GJ e relativa al prodotto Gas Year "y/y+1" è uguale alla somma delle quantità totali QT di tutte Transazioni P-GAS concluse tra Venditore ed Acquirente durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Gas Year "y/y+1"

In ogni Giorno Gas del periodo di somministrazione, il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna la Quantità Contrattuale Giornaliera (QCG); tale valore, relativo al prodotto Gas Year "y/y+1" ed espresso in GJ/Giorno è pari al rapporto, arrotondato alla prima cifra decimale, tra la somma delle quantità contrattuali totali (QCT) di tutte le Transazioni P-GAS concluse tra Venditore e Acquirente durante il Periodo di

Negoziazione del prodotto Gas Year “y/y+1” ed il numero di Giorni Gas compresi nell’Anno Termico “y/y+1”.

8. PREZZO CONTRATTUALE

Per il periodo riguardante il Prodotto Gas Year “y/y+1”, con riferimento a ciascuna Transazione P-GAS conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore e Acquirente durante il Periodo di Negoziazione del Prodotto Gas Year “y/y+1” il Prezzo Contrattuale di riferimento P_0 espresso in c€/GJ è confermato dal GME al Venditore ed all’Acquirente secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.

I dettagli delle Transazioni P-GAS sono riportate nell’Allegato A al presente contratto.

Prezzo Contrattuale Medio di riferimento (PM_0), espresso in c€/GJ, relativo al prodotto Gas Year “y/y+1” è pari alla media ponderata dei Prezzi Contrattuali di riferimento (P_0) di ciascuna Transazione P-GAS conclusa rispetto alla Quantità Totale (QT) della transazione stessa. Tale valore è arrotondato alla terza cifra decimale.

Relativamente al prodotto Gas Year “y/y+1” il Compratore si impegna a pagare secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 13 un importo calcolato come il prodotto tra QCT e Prezzo Contrattuale di Fornitura (PF). Tale prezzo, espresso in c€/GJ, è calcolato con la formula sotto riportata.

$$PF = PM_0 + 315,092 \times 0,95 \times (It - 3,463)$$

dove It è calcolato mensilmente secondo la seguente relazione (“Formula”):

$$I_t = 0,41 \times \frac{GASOLIO_t}{GASOLIO_0} + 0,46 \times \frac{BTZ_t}{BTZ_0} + 0,13 \times \frac{BRENT_t}{BRENT_0}$$

Le varie abbreviazioni utilizzate nella Formula hanno il significato di seguito indicato:

- $GASOLIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni “CIF Med Basis Genoa/Lavera” del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- $GASOLIO_0$ è pari a 21,914 c€/kg,
- BTZ_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni “CIF Med Basis Genoa/Lavera” dell’olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- BTZ_0 è pari a 14,107 c€/kg,

- BRENT_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;
- BRENT₀ è pari a 18,250 c€/kg.

9. NOMINE

9.1 Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 15 (Forza Maggiore) e 16 (Sospensione della Somministrazione), in tutti i giorni gas del Periodo di Somministrazione, le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva conferma da parte del Acquirente saranno quelle previste dalle Procedure PSV.

9.2 Qualora la Transazione Giornaliera sia emessa nel rispetto dei tempi stabiliti e per un quantitativo di Gas pari alla QCG, tale quantità giornaliera sarà da ritenersi "Correttamente Nominata (QGCN)" e il Gas oggetto della Transazione giornaliera sarà considerato consegnato dal Venditore all'Acquirente. L'Acquirente si impegna a confermare entro la scadenza e secondo le modalità previste dalle Procedure PSV la Transazione relativa alla QGCN.

Rimane inteso che la Transazione emessa per quantitativi di Gas inferiori alla QCG dovrà comunque essere confermata dall'Acquirente se tale Transazione è stata emessa nei termini temporali specificati. Qualora l'Acquirente non confermi la Transazione correttamente emessa dal Venditore, si applicherà l'Articolo 12.3.

9.3 Qualora il Venditore non emetta la Transazione entro i termini definiti dalle Procedure PSV, il quantitativo di Gas pari alla QCG verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un caso di Consegna in Difetto. Questa disposizione non troverà applicazione nel caso in cui l'Acquirente eserciti la facoltà di confermare la Transazione emessa dal Venditore al di fuori dei termini temporali descritti ai punti precedenti.

9.4 Qualora il Venditore emetta entro i termini temporali specificati ai punti precedenti la Transazione per un quantitativo di Gas inferiore alla QCG, indipendentemente dal fatto che tale Transazione sia o non sia stata confermata dal Acquirente, il quantitativo di Gas pari alla differenza tra la QCG e la quantità risultante dalla Transazione emessa dal Venditore verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un caso di Consegna in Difetto. In ogni caso di Consegna in Difetto, si applicherà l'Articolo 12.2 fatto salvo il caso in cui l'Acquirente non abbia adempiuto a quanto previsto dall'Articolo 12.1 al fine di confermare le Transazioni emesse dal Venditore per eliminare le Consegne in Difetto.

9.5 Qualora il Venditore emetta una Transazione in cui in uno o in più Giorni Consegna il quantitativo risulti superiore alla QCG, l'Acquirente ha l'obbligo di non confermare la Transazione e di informare tempestivamente il Venditore di tale evento.

Nel caso in cui:

- l'Acquirente confermi la suddetta Transazione, emessa dal Venditore, in cui in uno o più Giorni Gas del Periodo di Somministrazione risultino quantitativi giornalieri superiori alla

QCG. In tal caso la quantità QCG sarà pagata dall'Acquirente come previsto all'Articolo 8; inoltre, la differenza tra la QGA risultante e la QCG ("Quantità in Eccesso") sarà pagata dall'Acquirente al cento per cento (100%) del Prezzo come descritto all'Articolo 12.4;

- l'Acquirente non confermi la suddetta Transazione, oppure nel caso in cui il Venditore cancelli la Transazione esistente, qualora esistano le condizioni per l'esecuzione delle operazioni ai fini dell'emissione di una nuova Transazione da parte del Venditore, l'Acquirente farà ogni ragionevole sforzo al fine di confermarla.

Nel caso in cui le Parti non riuscissero a confermare la Transazione relativa alla QCG, ricorrerà un caso di Consegna in Difetto e sarà applicato quanto stabilito all'Articolo 12.4.

10. ALLOCAZIONI

Relativamente al prodotto mensile "m" il quantitativo giornaliero di Gas consegnato dal Venditore e ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna ("Quantità Giornaliera Allocata" o "QGA") sarà pari al saldo netto di tutte le quantità giornaliere che si riferiscono al Giorno contenute nelle Transazioni Giornaliere emesse a fronte del presente Contratto e registrate nel Sistema PSV.

11. QUALITA'

Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i limiti previsti per i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

12. DEFAULT E RIMEDI

12.1 Ciascuna Parte, agendo da operatore prudente e ragionevole, si impegna a segnalare prontamente all'altra Parte tutti gli errori eventualmente riscontrati relativamente all'emissione di Transazioni per la consegna della QCG e a compiere tutti ragionevoli sforzi al fine di attuare tutte le possibili azioni consentite dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV. ivi comprese l'emissione e la conferma di nuove Transazioni nel corso del Giorno considerato, per correggere l'errore riscontrato.

12.2 Qualora in un Giorno Gas del Periodo di Somministrazione la quantità ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna risulti inferiore alla QCG, per cause imputabili al Venditore, compreso il caso in cui la Transazione esistente venga rifiutata dall'Acquirente o cancellata dal Venditore perché superiore alla QCG come previsto all'Articolo 9.3, la quantità risultante dalla differenza tra la QCG e la QGA, tale differenza se positiva sarà la 'Quantità Non Consegnata'.

Il Venditore riconoscerà al Acquirente uno sconto pari al dieci per cento (10%) del Prezzo Contrattuale Pm applicabile moltiplicato per la Quantità Non Consegnata. Per chiarezza, da quanto sopra emerge che nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti del Venditore nella circostanza prevista al presente Articolo 12.2.

12.3 Qualora in un Giorno Gas del Periodo di Somministrazione la QGA ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna risulti inferiore alla QCG per cause imputabili all'Acquirente, la quantità risultante dalla differenza tra la QCG e la quantità Correttamente Nominata sarà la "Quantità Non Ritirata".

Fermo restando in tale caso l'applicazione dell'Articolo 7, in aggiunta l'Acquirente pagherà al Venditore un importo pari al 10 per cento (10%) del Prezzo Contrattuale di Fornitura applicabile moltiplicato per la Quantità Non Ritirata.

12.4 Qualora, in un Giorno Gas del Periodo di Somministrazione, il Venditore emetta una Transazione relativa ad un quantitativo di Gas superiore alla QCG per cause imputabili al Venditore, si applicherà quanto previsto all'Articolo 9.3.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1 Fatturazione

Relativamente al Prodotto Gas Year “y/y+1”, entro il quinto giorno del mese precedente della consegna del gas di ciascun mese “m” contenuto nel Periodo di Somministrazione, o entro il primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine sopra citato non sia un giorno lavorativo, il Venditore emetterà una fattura relativa al Gas da consegnare e prelevare nel Mese “m”, di importo pari a quanto indicato nell'articolo 8.

Ogni altro rimanente importo, eventualmente dovuto sulla base del presente Contratto, verrà regolato con fatture o note di accredito da emettersi successivamente al termine del mese di consegna.

La data di scadenza di ciascuna fattura sarà fissata al quindicesimo giorno successivo la data di emissione. Qualora non sia un giorno lavorativo, la data di scadenza sarà fissata al primo giorno lavorativo successivo.

13.2 Pagamento

L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture emesse dal Venditore per ciascun mese “m” contenuto nel Periodo di Somministrazione entro la data di scadenza indicata in fattura.

L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura sulle coordinate bancarie indicate nella fattura stessa.

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (pari al saggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di sette punti percentuali). In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra il Venditore comunicherà criteri alternativi equivalenti.

Gli importi fatturati dovranno essere integralmente pagati entro la data di scadenza; in caso contrario verranno applicati gli Articoli 16 e/o 17.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo il caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero tale fattura.

Se una fattura non è contestata entro centoventi (60) giorni dalla data di scadenza, detta fattura si intende definitivamente accettata da entrambe le Parti.

14 DIRITTI E TRIBUTI

14.1 Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico dell'Acquirente qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.

14.2 L'Acquirente riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

14.3 Il Venditore darà tempestiva comunicazione all'Acquirente del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

14.4 Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore e a seguito di dichiarazioni o comportamenti dell'Acquirente che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione all'Acquirente dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.

14.5 Il Gas oggetto di somministrazione in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale. Nel caso in cui l'Acquirente abbia codice d'accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali) verranno adempiuti dall'Acquirente, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice di accisa.

14.6 Per la somministrazione di Gas di cui al presente Contratto l'Acquirente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n.633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota e posta a carico dell'Acquirente. In caso contrario l'Acquirente si impegna a comunicare al Venditore il proprio regime IVA applicabile.

14.7 L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dall'Acquirente stesso consegnate al Venditore.

15. FORZA MAGGIORE

15.1 Un "Evento di Forza Maggiore" significa un evento e/o circostanza, o una combinazione di eventi e/o circostanze, il cui verificarsi e/o l'effetto non era prevedibile e che:

- ii) comporti o provochi l'impossibilità della Parte interessata ("Parte Colpita") di eseguire, in tutto o in parte i suoi obblighi previsti dal Contratto (esclusi gli obblighi di pagamento); e
- (ii) sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte Colpita; e
- (iii) non avrebbe potuto essere altrimenti evitato o superato con azioni che potevano essere ragionevolmente intraprese dalla Parte Colpita e attuate con la normale diligenza.

Ogni Parte sarà sollevata dall'adempimento dei suoi obblighi, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui, e fintantoché, tale inadempimento sia il risultato di un Evento di Forza Maggiore.

15.2 Purché soddisfino i requisiti di cui al precedente Articolo 15.1, costituiscono, in via meramente esemplificativa e non esaustiva. Evento di Forza Maggiore:

- (a) scioperi generali, serrate, agitazioni di lavoro o di carattere industriale (incluso il sabotaggio) che non siano dovute a rottura del contratto di lavoro della Parte Colpita;
- (b) eventi naturali, frane, fulmini, terremoti, incendi, esplosioni, inondazioni;
- (c) atti od omissioni di autorità governative o sovranazionali, che comunque non siano stati volontariamente indotti o promossi dalla Parte Colpita, o causati dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto ad opera della Parte Colpita;
- (d) atto o guerre di nemici stranieri, inclusi assedi, insurrezioni, sommosse;
- (e) ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del Sistema PSV. qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle Transazioni;
- (f) interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o nella fornitura delle linee di trasporto dati facenti parte di P-GAS quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di Terzi;
- (g) riduzione parziale o totale della capacità di trasporto disponibile a monte dei Punti di Entrata della Rete Nazionale dei Gasdotti

15.3 La Parte Colpita dovrà:

- (a) non appena ragionevolmente possibile, informare per iscritto l'altra Parte dell'Evento di Forza Maggiore e delle circostanze e della probabile durata dell'Evento di Forza maggiore; e
- (b) attuare immediatamente tutte le azioni ragionevoli per rimediare agli eventi che impediscono l'esecuzione dei suoi obblighi e ridurre al minimo il danno causato dai citati eventi.

15.4 L'impossibilità del Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerato Evento di Forza Maggiore.

16. SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

16.1 Il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione di Gas in caso di mancato pagamento, anche parziale, nei termini stabiliti all'Articolo 13 da parte dell'Acquirente anche di una sola fattura emessa dal Venditore relativamente agli importi previsti dal presente Contratto e fintanto che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore.

Inoltre in caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la data di scadenza, il Venditore si riserva il diritto di disabilitare l'Acquirente da ogni Book di Negoziazione del Venditore presente su P-GAS.

16.2 Resta inteso che in caso di sospensione della somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito dell'Articolo 16.1, l'Acquirente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti all'Articolo 8.

16.3 Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.

17. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

17.1 Ogni caso di scioglimento anticipato del Contratto per qualsiasi motivo, ivi compreso il caso previsto al successivo Articolo 17.2, sarà senza pregiudizio di ogni diritto od obbligazione o responsabilità sorta od incorsa fino alla data di scioglimento ("Data Scioglimento) compresa.

17.2 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto potrà essere sciolto su semplice comunicazione scritta da parte del Venditore nel caso si verifichi il seguente evento:

- mancato pagamento di una fattura (in tutto o in parte) da parte dell'Acquirente oltre la relativa data di scadenza;

Il Contratto sarà risolto alla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra (Data Scioglimento).

17.3 Ai sensi dell'art. 1373 c.c. il Venditore avrà il diritto di recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- iscrizione dell'Acquirente nell'elenco dei protesti, o l'Acquirente diventa insolvente, è incapace di pagare i propri debiti o dichiara espressamente di non poter far fronte agli obblighi assunti o è sottoposto ad un procedimento di sequestro o confisca;

- messa in liquidazione volontaria dell'Acquirente o scioglimento per ragioni diverse da consolidamento, cessione o fusione;

- sottoposizione dell'Acquirente a pignoramento della totalità o di una parte sostanziale dei propri beni;

- richiesta o sottoposizione dell'Acquirente a procedure concorsuali con esclusione del fallimento.

Il Contratto sarà risolto alla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra (Data Scioglimento).

17.4 Il Contratto s'intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l'Acquirente, alla Data Inizio Consegne, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso del Periodo di Somministrazione.

17.5 In caso di scioglimento del Contratto secondo quanto previsto ai punti 17.2, 17.3 e 17.4, le Parti dovranno :

(i) in coerenza con quanto previsto dalle Condizioni PSV, azzerare eventuali Transazioni già confermate che prevedano consegne di Gas successive alla Data Scioglimento. In questo caso le Parti si impegnano a intraprendere tutte le azioni necessarie per rendere effettivo l'azzeramento delle consegne al PSV a fronte del presente Contratto successive alla Data Scioglimento;

(ii) non porre in essere ulteriori Transazioni che prevedano consegne di Gas a fronte del presente Contratto nel Giorno corrispondente alla Data Scioglimento o in quelli ad essa successivi.

L'Acquirente sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore quanto già dovuto, fatto salvo il maggior danno. Inoltre il Venditore si riserva il diritto di disabilitare l'Acquirente da ogni Book di Negoziazione del Venditore presente su P-GAS.

17.6 Quanto sopra avverrà senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.

18. CESSIONE

Nessuna delle Parti ha il diritto di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza aver prima ottenuto consenso scritto dall'altra Parte.

19. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione fra le Parti inerente al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto per fax, e-mail o lettera inviata mediante corriere espresso presso le sedi di seguito indicate:

Per il Venditore:

Spigas S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 3
19124 La Spezia
Tel: 0187 257105
Fax: 0187 777078
E-mail: backoffice@spigas.com

Per l'Acquirente:

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.

Per qualunque controversia relativa alla stipulazione, esecuzione, interpretazione e validità del presente contratto, le parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il tribunale di La Spezia.

21. VARIE

Il presente Contratto è l'unico documento valido tra le Parti e costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed avente lo stesso oggetto.

Tutto quello che non è espressamente regolato nel Contratto sarà disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Qualsiasi modificazione dei termini del Contratto dovrà essere adottata per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

22. RISERVATEZZA

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge, regolamentare o una decisione amministrativa, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti e, ove presenti, ai meccanismi di adeguamento dei prezzi, né ogni altra

informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

La Spezia, XXXXXX

Letto, confermato e sottoscritto.

SPIGAS S.r.l.

SPIGAS S.r.l.

IL PRESIDENTE

(Ing. Aldo Santamaria)



Acquirente



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS

ALLEGATO A


ID Transazione P-GAS	Data e ora conferma transazione	Quantità Totale (QT) [GJ]	Prezzo di riferimento (P₀) [c€/GJ]

SPIGAS S.r.l.

SPIGAS S.r.l.

IL PRESIDENTE

(Ing. Aldo Sordani)



Acquirente
